

# COMUNE DI CONCOREZZO

(PROVINCIA DI MILANO)

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato e allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 2 marzo 1995.

Modificato con le deliberazioni del Consiglio comunale n.100 del 30 ottobre 1997, n.51 del 22 maggio 1998, n.6 del 12 febbraio 1999, n.18 del 25 febbraio 2000, n.87 del 29 novembre 2000, n.5 del 5 febbraio 2001, n.67 del 29 novembre 2001, n.12 del 27 febbraio 2002 e n. 19 del 17 marzo 2006.

### SOMMARIO

- ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA
- ART.2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- ART.3 – DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE
- ART.4 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART.5 - PRESUPPOSTI ED ESCLUSIONI DALLA TASSA
- ART.6 – GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO
- ART.7 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA
- ART.8 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA
- ART.9 - DISSERVIZIO ED INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
- ART.10 - PARTI COMUNI
- ART.11 - CLASSI DI CONTRIBUENZA
- ART.12 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- ART.13 - AGEVOLAZIONI
- ART.14 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- ART.15 - DENUNCE
- ART.16 - DECORRENZA DELLA TASSA
- ART.17 - CORREZIONI E RIMBORSI
- ART.18 - CONTROLLI
- ART.19 - SANZIONI
- ART.20 - ACCERTAMENTO
- ART.21 - RISCOSSIONE
- ART.22 - CONTENZIOSO
- ART.23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART.24 - NORME FINALI E TRANSITORIE

#### ART.1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA<sup>1</sup>

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati su tutto il proprio territorio.
2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrano nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, ed alle altre attività di recupero dei rifiuti assimilati.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 22 maggio 1998, n.51, e sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento e di quelli del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni.

#### ART.2 - DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI<sup>2</sup>

1. Sono rifiuti urbani quelli indicati al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni.

2. Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati nel regolamento comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per le raccolte differenziate.<sup>3</sup>

3. L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani opera pienamente per i rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività artigianali, commerciali, di servizi e sanitarie non convenzionate in modo esclusivo con il servizio sanitario nazionale. Per le attività industriali, per quelle agricole e per quelle sanitarie operanti esclusivamente in convenzione con il servizio sanitario nazionale, le modalità di tassazione sono indicate all'articolo 5 del presente regolamento.<sup>4</sup>

#### ART.3 – DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE<sup>5</sup>

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) trasporto;
- d) spazzamento;
- e) trattamento;
- f) smaltimento finale.

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui [alla legge 8 giugno 1990, n.142] al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.<sup>6</sup>

#### ART.4 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### ART.5 - PRESUPPOSTI ED ESCLUSIONI DALLA TASSA<sup>7</sup>

1. [abrogato]<sup>8</sup>

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- a) I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.

<sup>2</sup> Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 22 maggio 1998, n.51, e sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>3</sup> Comma sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.12.

<sup>4</sup> Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>5</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>6</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>7</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>8</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

- b) Le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana.
- c) Le cantine e le soffitte delle abitazioni.
- d) Gli altri locali con altezza inferiore a metri 1,50.

Non sono, altresì, soggetti alla tassa:

- a) Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate.
- b) I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c) I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b) e c) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Di contro, sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legge n.527 del 1988 come convertito con legge n.45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle predette strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tassa.

- e) [abrogato]<sup>9</sup>
- 4. [abrogato]<sup>10</sup>
- 5. [abrogato]<sup>11</sup>

#### ART.6 – GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO<sup>12</sup>

1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale, il costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani nella misura del 5 per cento del costo globale dei servizi.

1-bis. In deroga alle disposizioni del comma precedente, per gli anni 2001 e 2002, nella determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale si considera l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.<sup>13</sup>

2. L'eccedenza del gettito della tassa sul costo complessivo dei servizi di nettezza urbana va individuata per singole annualità di competenza e riferita al relativo costo di esercizio. Il gettito complessivo della tassa deve intendersi comprensivo dell'entrata figurativa corrispondente all'importo delle agevolazioni eventualmente previste.

3. Il gettito derivante dal recupero dell'evasione non costituisce eccedenza di copertura del costo se si riferisce a periodi di imposta antecedenti l'esercizio in corso.

#### ART.7 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA<sup>14</sup>

[abrogato]

#### ART.8 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del primo comma dell'art.65 del decreto legislativo n.507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

4. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.<sup>15</sup>

5. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti

<sup>9</sup> Lettera abrogata con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>10</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>11</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>12</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18, e successivamente con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>13</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale 5 febbraio 2001, n.5.

<sup>14</sup> Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18, e successivamente abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>15</sup> Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.<sup>16</sup>

6. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.<sup>17</sup>

#### ART.9 - DISSERVIZIO ED INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. Il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa su tutto il territorio comunale per cui la tassa è dovuta per intero.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del decreto legislativo n.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al servizio tributi comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il termine massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

5. Se gli eventi di cui ai commi precedenti sono dovuti per ragioni, cause o responsabilità imputabili al concessionario gestore del servizio di raccolta, il Comune eserciterà il diritto di rivalsa dei costi economici, ivi compresi gli sgravi, i rimborsi e le riduzioni d'imposta applicati.

#### ART.10 - PARTI COMUNI<sup>18</sup>

[abrogato]

#### ART.11 - CLASSI DI CONTRIBUENZA<sup>19</sup>

1. La classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria è quella di seguito indicata. A fianco di ciascuna categoria sono indicati i relativi coefficienti di produttività specifica dei rifiuti (lps) e il coefficiente di qualità specifica dei rifiuti (lqs).

Categoria	lps	lqs
CAT.1 – Abitazioni; autorimesse ad uso privato; residences; affittacamere	1.01	0.84
CAT.2 – Alberghi, pensioni e locande	3.25	0.79
CAT.3 – Negozi non alimentari; parrucchieri; farmacie	0.87	2.71
CAT.4 – Negozi alimentari, droghe e coloniali, fiori e sementi; supermercati	2.47	1.11
CAT.5 – Uffici; studi professionali; laboratori d'analisi; istituti di credito	0.75	3.41
CAT.6 – Collegi, comunità e caserme	1.03	0.09
CAT.7 – Magazzini, depositi di prodotti, merci o materiali; archivi; deposito di documenti	0.32	2.75

<sup>16</sup> Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>17</sup> Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>18</sup> Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>19</sup> Articolo sostituito dalle disposizioni della deliberazione del Consiglio comunale 30 ottobre 1997, n.100, e successivamente dalla deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

CAT.8 – Bar; ristoranti; pizzerie; rosticcerie; pasticcerie; latterie	8.05	0.53
CAT.9 – Stabilimenti industriali; laboratori artigianali; autorimesse; campeggi; distributori di carburante	0.65	2.36
CAT.10 – Scuole; oratori; circoli; associazioni; enti vari	0.62	0.14
CAT.11 – Cinema; teatri; sale da ballo all'aperto; locali di divertimento	0.35	0.25

#### ART.12 - RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. [abrogato]<sup>20</sup>
2. [abrogato]<sup>21</sup>
3. La tariffa unitaria è ridotta:
  - a) del 30% per le abitazioni con unico occupante;
  - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - d) del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
  - e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.<sup>22</sup>
- 3-bis) Le riduzioni previste al comma 3 non sono tra loro cumulabili nell'ambito della stessa utenza. Le riduzioni di cui alle lettere b), c) e d) si rendono applicabili, se i locali e le aree interessate sono utilizzati, nel corso dell'anno, per periodi che complessivamente siano inferiori a 183 giorni.<sup>23</sup>
4. [abrogato]<sup>24</sup>
5. [abrogato]<sup>25</sup>

#### ART.13 - AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle riduzioni di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni di tariffa:
  - a) [abrogato]<sup>26</sup>
  - b) del 30% per le persone fisiche con situazione reddituale non superiore a lire 8.000.000,<sup>27</sup>
  - c) del 30% per gli asili nido, le scuole materne private, le scuole primarie e secondarie private, le scuole secondarie superiori pubbliche;<sup>28</sup>
  - d) del 30% per i seminari, i ricoveri per anziani, gli ospizi e gli altri istituti di ricovero e per tutti gli altri istituti di assistenza e beneficenza con finalità sociali e riconosciuti dal Comune.
- 1-bis. È consentito lo sgravio o il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-

<sup>20</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>21</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>22</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>23</sup> Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>24</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18, e successivamente abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>25</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18, e successivamente abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>26</sup> Lettera abrogata con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>27</sup> Lettera sostituita con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>28</sup> Lettera modificata con la deliberazione del Consiglio comunale 12 febbraio 1999, n.6.

organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

Lo sgravio o il rimborso sono, altresì, consentiti nei confronti degli operatori economici che hanno oggettivamente ed effettivamente avviato al recupero i rifiuti assimilati prodotti nei propri insediamenti e per i quali si sono verificate le condizioni di esclusione dalla privativa comunale disciplinate dall'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

Gli sgravi ed i rimborsi sono disposti dal funzionario responsabile, anche in contraddittorio con gli utenti interessati, riducendo la tassa annuale al 40%, in ragione delle superfici degli insediamenti interessate dalle attività e dalle misure di recupero e del periodo di tempo entro il quale si sono protrate.<sup>29</sup>

2. Sono esenti dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

b) i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi, per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

b-bis) i locali e le aree scoperte utilizzati dalle scuole materne pubbliche, dalle scuole primarie e secondarie pubbliche,<sup>30</sup>

c) i locali e le aree scoperte occupati o detenuti dalle persone fisiche con situazione reddituale non superiore a lire 5.000.000.<sup>31</sup>

3. Le riduzioni ed esenzioni, di cui ai commi 1, 1-bis e 2, sono concesse su domanda documentata degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto; la documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di cui all'art.4 della legge 15/1968; le richieste producono gli effetti dall'anno successivo.<sup>32</sup>

3-bis. Per la valutazione delle situazioni reddituali agevolate ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2, lettera c), rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni, del DPCM 7 maggio 1999, n.221, e quelle dei regolamenti comunali che disciplinano l'individuazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.<sup>33</sup>

4. [abrogato]<sup>34</sup>

5. Le esenzioni e riduzioni di cui al presente articolo, con esclusione di quelle del comma 1-bis, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.<sup>35</sup>

#### ART.14 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

<sup>29</sup> Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>30</sup> Lettera aggiunta con la deliberazione del Consiglio comunale 12 febbraio 1999, n.6.

<sup>31</sup> Lettera modificata con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18, e successivamente sostituita con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>32</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18, e successivamente con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>33</sup> Comma aggiunto con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>34</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>35</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

2. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. Al fine di accertare il superamento o meno del limite dei 183 giorni non può procedersi al cumulo delle occupazioni di aree diverse, anche se ricomprese nel territorio comunale.<sup>36</sup>
3. Per le occupazioni che richiedono autorizzazione, la superficie imponibile e la durata dell'occupazione sono quelle risultanti dall'atto. Nel caso l'occupazione effettiva superi quella autorizzata, la tassa si calcola sulla prima.<sup>37</sup>
4. [abrogato]<sup>38</sup>
5. [abrogato]<sup>39</sup>
6. [abrogato]<sup>40</sup>
7. [abrogato]<sup>41</sup>

#### ART.15 - DENUNCE<sup>42</sup>

1. L'avviso di accertamento notificato e non contestato ovvero la definizione in sede contenziosa della tassa accertata sono atti sostitutivi della denuncia per gli imponibili che hanno formato oggetto di accertamento e costituiscono il presupposto per la riscossione della tassa relativa alle annualità successive a quelle accertate.
2. In considerazione del vincolo di solidarietà che sussiste tra i componenti del nucleo familiare, previsto dall'articolo 63, primo comma, del decreto legislativo n.507/1993, l'assolvimento degli obblighi anagrafici vale quale denuncia di variazione nella composizione del nucleo familiare. La presente disposizione non ha effetto per le riduzioni e agevolazioni previste dagli articoli 12 e 13.
3. Sono considerati elementi incidenti sull'ammontare del tributo, quelli previsti dall'articolo 70, comma 3, del decreto legislativo n.507/1993, ad eccezione di quelli riguardanti le indicazioni del codice fiscale, delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza diverse dal soggetto passivo denunciante, delle ripartizioni interne dei locali e delle aree denunciati.

#### ART.16 - DECORRENZA DELLA TASSA<sup>43</sup>

[abrogato]

#### ART.17 - SGRAVI E RIMBORSI<sup>44</sup>

[abrogato]

#### ART.18 - CONTROLLI<sup>45</sup>

[abrogato]

#### ART.19 - SANZIONI<sup>46</sup>

[abrogato]

---

<sup>36</sup> Comma sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18, e successivamente con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>37</sup> Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>38</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>39</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>40</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>41</sup> Comma abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>42</sup> Articolo modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18, e successivamente sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>43</sup> Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>44</sup> Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>45</sup> Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>46</sup> Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

## ART.20 - ACCERTAMENTO<sup>47</sup>

[abrogato]

## ART.21 - RISCOSSIONE<sup>48</sup>

1. La tassa è corrisposta dai soggetti indicati all'articolo 63 del decreto legislativo n.507/1993, in base a tariffa annuale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 64 del medesimo decreto.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono effettuare il versamento della tassa complessivamente richiesta dal Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, con cadenza bimestrale. La tassa dovuta deve essere corrisposta con versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale o tramite il sistema bancario o postale, anche con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (con il modello F24). Il Comune provvede all'invio agli utenti del modulo di versamento della tassa. La tassa richiesta è quella risultante al 20 gennaio dell'anno in corso. Il funzionario responsabile della tassa rifiuti provvede alla stipula di convenzioni con le banche e con l'Agenzia delle Entrate per consentire i pagamenti della tassa attraverso il sistema bancario o quello postale. Le banche non pongono alcuna commissione sulle operazioni di incasso.<sup>49</sup>
3. Per le occupazioni o detenzioni che hanno inizio successivamente al 20 gennaio dell'anno in corso, la tassa annuale è richiesta e versata nell'anno successivo, alle scadenze previste dal comma 2.
4. La tassa dovuta in seguito ad atto di accertamento o di irrogazione di sanzioni è versata entro il termine per la proposizione del ricorso. Ai suddetti atti impositivi è allegato il modulo di versamento della tassa. La tassa è versata con le modalità previste al comma 2.
5. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel precedente comma 4, entro il termine per la proposizione del ricorso contro il provvedimento di accertamento o di irrogazione di sanzioni, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999, numeri 37 e 46, e 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o l'atto di irrogazione delle sanzioni sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
6. Su istanza dell'utente in condizioni economiche disagiate, da presentarsi a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva, il funzionario responsabile concede la ripartizione fino a otto rate del carico tributario. Gli interessi semestrali per prolungata rateazione sono applicati a partire dalla terza rata, se la riscossione era disposta in due rate, ovvero a partire dalla quinta rata, se disposta in quattro rate.
7. Ai fini della concessione del beneficio della rateizzazione ai sensi del precedente comma 2, è considerata in condizioni economiche disagiate la persona fisica con situazione reddituale non superiore a lire 30.000.000. Per la valutazione della situazione reddituale si fa riferimento alle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 13. Per accedere al beneficio della rateizzazione le persone giuridiche debbono dimostrare di avere chiuso in perdita i tre esercizi di bilancio precedenti alla data di proposizione della domanda e debbono produrre attestazioni bancarie dalle quali si possa desumere una situazione debitoria, tale da rendere impossibile ulteriori accessi a linee di credito.

<sup>47</sup> Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

<sup>48</sup> Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87, e successivamente con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2001, n.67.

<sup>49</sup> Comma sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 17 marzo 2006, n. 19

8. Agli omessi versamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### ART.22 - CONTENZIOSO<sup>50</sup>

[abrogato]

#### ART.23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE<sup>51</sup>

[abrogato]

#### ART.24 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni recate dal presente regolamento sono immediatamente applicabili.
2. Si applicano dal 1° gennaio 1995 le disposizioni che seguono:
  - a) riscossione in 4 rate bimestrali (comma 3, art.21 del presente regolamento; comma 3, art.72 del decreto legislativo n.507/93);
  - b) applicazione per quanto attiene la tassa, da parte del servizio tributi comunale, degli artt.11, 12, escluso il primo comma. 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 (art.21, quarto comma, del presente regolamento; art.72, quarto comma, decreto legislativo n.507/93);
  - c) applicazione, in quanto compatibile, delle altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.602 citato e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 (comma 5, art.21 del presente regolamento);
  - d) applicazione dell'art.298 del Regio Decreto 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni (comma 6, art.21 del presente regolamento).
3. Si applicano altresì dal 10 gennaio 1996 le disposizioni che seguono:
  - a) tassazione delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e delle parti comuni dei condomini (artt.10 e 12, primo e secondo comma, del presente regolamento; art.63, secondo comma, e art.66, primo e secondo comma, del decreto legislativo n.507/93), locali in multiproprietà e centri commerciali integrati (art.63, terzo comma, del decreto legislativo n.507/93), obblighi a carico dell'amministratore del condominio e del centro commerciale integrato (art.63, quarto comma, del decreto legislativo n.507/93);
  - b) tassazione in proporzione al periodo di occupazione, in caso di multiproprietà (art.7, quarto comma, del presente Regolamento; art.64, secondo periodo del secondo comma, del decreto legislativo n.507/93);
  - c) riduzione per particolari condizioni d'uso (art.12 del presente regolamento; art.66 del decreto legislativo n.507/93);
  - d) le agevolazioni di cui all'art.13.
4. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazioni per gli anni 1994 e 1995 di cui all'art.70 sono presentate, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995, senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui all'art.63, quarto comma, sono presentati entro il 30 settembre 1995 e hanno effetto, quanto alla

<sup>50</sup> Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 25 febbraio 2000, n.18.

<sup>51</sup> Articolo abrogato con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 2000, n.87.

modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

5. I termini di accertamento e di riscossione di cui al presente regolamento si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodotti in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'art. 21, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

6. Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe, derivanti dalla nuova commisurazione della tassa prevista dall'art. 65 del decreto legislativo n. 507/93, sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996. La nuova commisurazione è effettuata in funzione della quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

7. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione.